



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Campania

PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 60, 95 COMMA 2 E 157 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL COMPENDIO DEMANIALE BNB0316 DENOMINATO "SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI VIALE ATLANTICI" C.D. CASERMA PEPICELLI, DESTINATO A POLO DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI – LOTTI 1 E 2

FAQ n. 3 al 20.12.2022

QUESTION 1:

Buongiorno,

si inoltra la seguente richiesta di chiarimenti relativa alla presente procedura:

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Il Disciplinare prescrive che “i professionisti indicati per la progettazione se non raggruppati al concorrente non devono sottoscrivere l’offerta economica”.

Il comma a) dello stesso articolo del Disciplinare prescrive che nella busta C – offerta economica – va inserito anche il Computo Metrico Estimativo sottoscritto dai professionisti incaricati della Progettazione Esecutiva. Tale Computo Metrico, come precisato al comma e) dell’art. 18.1 del Disciplinare, deve essere presentato al netto del ribasso offerto.

Essendo le due frasi in contrasto tra di loro, chiediamo di chiarire se il contenuto della busta C vada firmato anche dal professionista non raggruppati ma incaricato della Progettazione Esecutiva.

18.1 – CRITERI DI VALUTAZIONE

Al secondo punto del comma d) viene chiesto un Elenco Prezzi e/o nuovi prezzi contenente tutti prezzi che costituiscono il computo metrico dell’offerta dell’operatore.

A nostro parere c’è stato qualche refuso nella formulazione della richiesta; chiediamo conferma della correttezza nostra interpretazione:

- *Nell’offerta tecnica inseriremo solo l’elenco descrittivo dei nuovi prezzi, senza indicare i prezzi unitari*

RISPOSTA 1:

Come indicato al par. 17 del disciplinare di gara, l’**OFFERTA ECONOMICA** deve essere sottoscritta digitalmente dai soggetti indicati al paragrafo 15.1 (i professionisti indicati per la progettazione se non raggruppati al concorrente non devono sottoscrivere l’offerta economica), mentre l’allegato dell’offerta **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**, in quanto elaborato progettuale, deve essere firmato digitalmente sia da tutti i soggetti di cui al punto 15.1 oltre che dai professionisti indicati/incaricati delle progettazione esecutiva.

Relativamente al secondo punto del comma d) del par. 18.1 del disciplinare di gara, si specifica che **Il quadro comparativo e l’elenco prezzi non dovrà riportare in alcun modo l’entità del prezzo applicato e/o elementi che possono ricondurre ad esso o all’offerta economica dell’operatore, pena l’esclusione.**

QUESTION 2:

Buon pomeriggio. Con riferimento alla posizione n°8 Responsabile CAM, di cui i requisiti del gruppo di lavoro dei progettisti e riportati al paragrafo 7.1.2 del disciplinare di gara e in considerazione che tale figura è obbligatoria e non premiante, visto l'art. 31 co. 8 del codice il quale riporta testualmente : "...Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista", in analogia con il subappalto di tipo "NECESSARIO" previsto per i lavori ove, benché è obbligatorio indicare la volontà a subappaltare a terzi una lavorazione per mancanza di idonei requisiti, non è più vigente l'obbligo di indicare il nominativo del subappaltatore in fase di gara. All'uopo si chiede se sia corretto che il progettista possa partecipare alla procedura di gara e dichiarare che il nominativo di tale figura sarà comunicato successivamente all'aggiudicazione e comunque prima della sottoscrizione del contratto d'appalto. In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

RISPOSTA 2:

Alla luce delle prestazioni di cui si compone la progettazione esecutiva, si rileva che il Responsabile CAM, di cui ai requisiti del gruppo di lavoro di progettazione, riportati al paragrafo 7.1.2 del disciplinare di gara, non fornisce attività meramente strumentali di supporto alla medesima progettazione bensì deve garantire l'assolvimento ed il rispetto di precisi e concreti criteri progettuali indicati dal Decreto 23 giugno 2022 n. 256 (ex decreto 11 ottobre 2017), alla stregua delle altre figure della struttura operativa di progettazione.

Pertanto, a riscontro del quesito posto, richiamato il principio generale di unitarietà della progettazione di cui alle Linee Guida Anac 1, in base al quale la responsabilità della progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, trattandosi di competenze ambientali attinenti, nel caso in esame, alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura, per la figura Responsabile CAM richiesta dal disciplinare di gara non si può ricorrere al subappalto e il nominativo deve essere indicato in sede di gara, parimenti per tutte le altre figure indicate nella struttura operativa minima di progettazione.

QUESTION 3:

Buon pomeriggio. Con riferimento agli elaborati progettuali messi a disposizione delle imprese concorrenti e verificato che mancano i modelli BIM (oppure IFC) degli edifici 2 – 3a - 3b - 4 – 7 – 8, al fine di consentire alle imprese concorrenti di poter formulare al meglio la propria proposta migliorativa, chiedo pertanto che essi vengano messi a disposizione. In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

RISPOSTA 3:

I modelli BIM degli edifici 2-3a-3b-4-7-8 sono disponibili nella cartella "Editabili" al link <https://www.dropbox.com/scl/fo/y0odisy81bmcp64vrdyw3/h?dl=0&rlkey=hhsjmcdj8fubd9hne8fv27fuf>

QUESTION 4:

Buongiorno. Per poter ottemperare a quanto previsto dal disciplinare di gara, relativamente all'effettuazione del sopralluogo, segnalo che sia dalla sezione

"Comunicazioni" che dalla sezione "Richiesta di chiarimenti" presenti sulla piattaforma telematica messa a disposizione per la partecipazione alla procedura, non c'è la possibilità di caricare il file compilato e sottoscritto in digitale di cui la richiesta redatta in conformità dell'Allegato 3.7. Pertanto chiedo la gentilezza di indicare come potrà inviare la richiesta di sopralluogo. In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

RISPOSTA 4:

Sentita l'assistenza tecnica del portale GARE ASP, che ha confermato l'impossibilità nella nuova versione della piattaforma di caricare allegati nella sezione "richieste di chiarimento", e che la sezione "comunicazioni" è attiva solo in fase post scadenza offerte, l'allegato 3.7 del disciplinare di gara, debitamente compilato e sottoscritto, potrà essere inviato a mezzo pec all'indirizzo dre_campania@pce.agenziademanio.it.

QUESTION 5:

Vista l'articolazione della caserma con edifici a diverse quota di imposta per effetto dell'altimetria delle sistemazioni esterne, si chiede la messa a disposizione dei modelli IFC contenenti le aree circostanti gli edifici (landscape)

RISPOSTA 5:

Non esiste modello .ifc del contesto in quanto le sistemazioni esterne degli edifici sono graficizzate nell'elaborato GN_03_PLANIMETRIA GENERALE, di cui è disponibile versione editabile al seguente link <https://www.dropbox.com/scl/fo/y0odjsy81bmcp64vrdyw3/h?dl=0&rlkey=hhsjmcjdj8fubd9hne8fv27fuf>

QUESTION 6:

Si chiede cortesemente di poter ricevere il computo metrico estimativo in formato editabile.

RISPOSTA 6:

Il computo metrico estimativo in formato editabile è disponibile al seguente link:

<https://www.dropbox.com/scl/fo/whmatzzqsmkg28qcevfg9/h?dl=0&rlkey=8ltl84t8ieiy6hhfs0a32tx46>

QUESTION 7:

La presente per mettere in luce che nell'elaborato grafico presente a base gara IFM_GEN_01 - PLANIMETRIA GENERALE DISTRIBUZIONI ESTERNE LOTTI 1 E 2 si fa riferimento, nel particolare costruttivo a latere dell'elaborato, ad una rete del gas metano non meglio identificata, che nella planimetria non ha un'identificazione univoca con la definizione di gasdotto; analoga criticità dicasi per tutte le reti dei sottoservizi le cui sezioni però sono presenti solo in sezione e non in planimetria.

Col fine di formulare la migliore offerta tecnica con i necessari presupposti di unicità e ripercorribilità dei contenuti offerti col fine di poter identificare gli oneri ed i magisteri necessari nell'ottica dei criteri di merito presenti nel disciplinare di gara, risulta indispensabile avere a disposizione il rilievo oltre che delle aree anche delle reti dei sottoservizi esistenti, per poter procedere allo sviluppo della procedura di gara.

Si chiede quindi di avere a disposizione quanto in parola o di rendere disponibile una serie di sopralluoghi finalizzati all'effettuazione dei rilievi necessari di cui sopra. In questa configurazione si renderà necessaria una congrua proroga per l'effettuazione di quanto sopra.

RISPOSTA 7:

Non è disponibile il rilievo della rete dei sottoservizi, in quanto il progetto, ad eccezione della rete antincendio, non prevede la realizzazione di nuove reti nell'area esterna del complesso. Inoltre le reti esistenti sono normalmente funzionanti.

Qualora l'operatore economico partecipante alla gara ritenesse, in sede del singolo sopralluogo previsto, di effettuare rilievi integrativi, questi dovranno essere di immediata e facile esecuzione e non comportare spese o oneri per la Stazione Appaltante. Tali rilievi non determineranno, in alcun modo, proroga dei termini di presentazione delle offerte.

QUESTION 8:

Ai fini del sopralluogo si chiede quanto segue: 1) se sia possibile, dato il limite di n.2 incaricati, delegare solo due tra i professionisti INDICATI che svilupperanno offerta tecnica ed eventualmente progettazione esecutiva, 2) nel caso di delegati dell'impresa se questi debbano essere necessariamente dipendenti o incaricati con delega opportuna;

RISPOSTA 8:

È possibile delegare i professionisti indicati, i quali, per eseguire il sopralluogo e rendere le attestazioni di cui al secondo capoverso del paragrafo 11 del disciplinare di gara, devono essere muniti di apposita delega dell'operatore economico interessato a partecipare alla gara. La delega deve essere corredata di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del delegante e del delegato.

QUESTION 9:

Buongiorno, a pagina 30 Capitolo 11 il disciplinare recita così: "Il sopralluogo dovrà essere eseguito dal professionista ovvero dal legale rappresentante procuratore/direttore tecnico del soggetto interessato a partecipare alla presente procedura di gara munito di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, ovvero da un incaricato munito di apposita delega nonché di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità proprio e del delegante". Pertanto SI CHIEDE se il Professionista indicato per la progettazione Esecutiva debba effettuare il sopralluogo e se questo debba essere certificato in qualche modo ed in che modo, eventualmente debba essere eseguita la richiesta in caso di RTP e chi debba effettuare il sopralluogo.

RISPOSTA 9:

Il professionista indicato non è obbligato a partecipare al sopralluogo.

Nel caso l'operatore economico partecipante alla gara decidesse di far partecipare al sopralluogo il proprio progettista indicato, questo dovrà essere munito di apposita delega corredata di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del delegante e del delegato.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante

legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

QUESTION 10:

Buongiorno in riferimento al punto 18.1 del disciplinare di gara si richiede se l'allegato 3.5 (format della relazione tecnica) rappresenti l'indicazione obbligatoria per quanto riguarda font e interlinea oppure sia valevole la dicitura successiva (pag 52 del disciplinare) . "per fogli si intendono singole facciate di pagine in formato A4 (con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti..."

RISPOSTA 10:

La relazione tecnica potrà essere organizzata come da format (allegato 3.5) per quanto attiene la suddivisione in paragrafi e sotto-paragrafi in analogia ai criteri e subcriteri di valutazione; rispetto al font e interlinea valgono le disposizioni: pagine in formato A4 con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi.

QUESTION 11:

Con riferimento al bando di gara art. 18 Criteri di aggiudicazione e specificatamente al sub criterio 18.1.e.1 aree esterne – standard, laddove il Bando richiede “soluzioni strutturali e tecnologiche mirate all’incremento di aree di sosta per l’utenza, che non comportano la realizzazione di nuove volumetrie fuori terra” si evidenzia che appare impossibile soddisfare tale richiesta evitando ogni contrasto con la linea di principio contenuta nel codice dei contratti (D.lgs. n.50/2016 e successive modificazioni) art. 95 comma 14 bis (In caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta.).

A tal riguardo si chiede conferma della prevalenza del criterio indicato nel sub criterio 18.1.e.1 del Bando inteso come “lex specialis” rispetto alla citata norma di carattere generale, anche in ragione del fatto che il Bando in questione si riferisce ad un appalto integrato e pertanto il riferimento al progetto esecutivo a base d’asta appare improprio.

RISPOSTA 11:

Relativamente sub criterio E.2 Aree Esterne Standard, nell’ambito del paragrafo 18.1 del disciplinare rubricato “Criteri di Valutazione”, si specifica che le “soluzioni strutturali e tecnologiche mirate all’incremento di aree di sosta per l’utenza” riguardano proposte migliorative dell’attuale soluzione progettuale di sistemazione aree esterne, nonché di creazione di aree di sosta, nell’ottica di ottimizzare il risultato finale dell’intervento previsto, sotto il profilo della fruibilità. Tali soluzioni, rientrando nella categoria delle migliorie, non sono in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 95, comma 14 bis, d.lgs. n. 50/2016.

QUESTION 12:

Si chiede se ai fini dei requisiti di qualificazione per il servizio di progettazione esecutiva sia richiesto o meno anche un fatturato minimo da rispettare da parte del Progettista. Oppure se ai fini della qualificazione è sufficiente aver espletato servizi di Ingegneria ed Architettura di importo lavori almeno pari a quello indicato nel disciplinare di gara a pag. 13 e 14.

Si chiede altresì se il progettista può essere indicato dal Concorrente senza ricorrere al Raggruppamento e se occorre soddisfare servizi di punta.

RISPOSTA 12:

Come indicato al punto 7.2.2 del disciplinare di gara, i requisiti di capacità economica finanziaria per i progettisti non sono richiesti. Sono, invece, richiesti i requisiti di capacità tecnica professionale come descritti dettagliatamente al punto 7.3.2 del disciplinare di gara.

Il progettista può essere sia concorrente che indicato dal concorrente. In entrambi i casi vanno soddisfatti i requisiti di cui ai parr. 6 e 7 del disciplinare di gara.

QUESTION 13:

con la presente si chiede quanto di seguito:

1) il sopralluogo può essere effettuato da soggetto delegato non dipendente dell'azienda;

2) in caso di progettista indicato l'Accordo di collaborazione (richiamato a pagg. 14 e 37 del disciplinare) deve essere presentato tra la documentazione Amministrativa ?

RISPOSTA 13:

1) Il termine per la richiesta di sopralluogo è scaduto alle ore 12.00 del 14.12.2022. In ogni caso, il disciplinare di gara indica la possibilità di delegare qualsiasi soggetto, il quale, per eseguire il sopralluogo e rendere le attestazioni di cui al secondo capoverso del paragrafo 11 del disciplinare di gara, deve essere munito di apposita delega dell'operatore economico interessato a partecipare alla gara. La delega deve essere corredata di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del delegante e del delegato.

2) L'accordo di collaborazione con il progettista indicato dovrà essere sottoscritto e presentato in caso di aggiudicazione della gara.

QUESTION 14:

Si chiede se il quadro di raffronto comparativo, da inserire nella offerta tecnica, debba contenere anche la colonna relativa alle quantità offerte

RISPOSTA 14:

Il quadro di raffronto comparativo prevede il raffronto tra le quantità delle forniture/lavorazioni previste a base di gara e le quantità delle forniture/lavorazioni previste/variate/aggiunte a seguito di offerta migliorativa con evidenza, in apposita colonna, del/dei sub criteri a cui tale variazione/aggiunta si riferisce. Tale quadro di raffronto non deve riportare, in alcun modo, riferimenti ai prezzi applicati.

QUESTION 15:

Quesito 1

A pag 54 del disciplinare, al punto d.3 è riportato quanto segue: "Smaltimento scarichi fognari.....(cfr. Parere di accertamento di conformità relativo al progetto definitivo rilasciato dal Comune di Benevento con prot. n 108941 del 26/11/2019)" Al fine di interpretare nel migliore dei modi quanto richiesto nel punto D.3 del disciplinare sarebbe opportuno conoscere quanto accertato nel Parere di accertamento con prot. n 108941 del 26/11/2019

Quesito 2

A pag. 52 del Disciplinare di gara CAP 18.1 lett. d) è riportato quanto segue: "l'Offerta Tecnica si completa con la: · presentazione di Quadro di raffronto comparativo tra quanto previsto a base di gara e quanto previsto/variato/aggiunto a seguito di offerta migliorativa con evidenza, in apposita colonna, del/dei sub criteri a cui tale variazione/aggiunta si riferisce.

· Elenco prezzi e/o nuovi prezzi, contenenti tutti i prezzi che costituiscono il computo metrico dell'offerta dell'operatore.

· Cronoprogramma dei lavori e della progettazione dettagliato con elencazione di fasi e zone del cantiere

In considerazione del fatto che di norma non viene mai chiesto alcun riferimento esplicito ai prezzi nella OFFERTA TECNICA per non svelare in anticipo il valore dell'OFFERTA ECONOMICA, si chiede di confermare che sia un refuso, ed eventualmente di specificare, se, da cosa ed in che modo deve essere corredata l'OFFERTA TECNICA. Ad Esempio computo metrico con quantità senza prezzi, o se basta il quadro di raffronto, sempre senza prezzi.

RISPOSTA 15:

Quesito 1: si veda allegato 2 del Capitolato speciale d'appalto.

Quesito 2: si veda par. 18.1 del disciplinare di gara, in particolare la **N.B.** "Il quadro comparativo e l'elenco prezzi non dovrà riportare in alcun modo l'entità del prezzo applicato e/o elementi che possono ricondurre ad esso o all'offerta economica dell'operatore, pena l'esclusione". Il quadro di raffronto dovrà riportare le quantità senza prezzi, mentre l'elenco prezzi/nuovi prezzi dovrà riportare le sole descrizioni delle voci di prezzo senza il valore economico.

QUESTION 16:

Buonasera, "In riferimento al par. "7.1.2 REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO - PROGETTAZIONE" del disciplinare di gara si chiede per il RESPONSABILE CAM il "possesso di certificazione sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente". A tal proposito si chiede di chiarire se detta certificazione è relativa all' EGE (Esperto in gestione dell'Energia) o altro certificato specifico? Grazie

RISPOSTA 16:

La certificazione cui ci si riferisce è quella di ESPERTO IN APPLICAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI (C.A.M.) in edilizia secondo l'ex DM 11 ottobre 2017, oggi DM 23 giugno 2022.

QUESTION 17:

Buonasera, in riferimento al punto b.1 della tabella dei punteggi “LAVORI ANALOGHI – MAX 2 lavori analoghi per dimensione e destinazione d’uso”, si chiede se per un costituendo raggruppamento si possano illustrare almeno due lavori per ogni impresa costituente il raggruppamento. La logica deriverebbe dal fatto che le imprese che si riuniscono al fine di raggiungere i requisiti di gara, dovrebbero poter dimostrare la propria capacità produttiva pregressa rispetto alla porzione di appalto per cui concorrono. In caso contrario sarebbero discriminate a raggiungere un punteggio alto rispetto ad un unico operatore di grandi dimensioni.

RISPOSTA 17:

I lavori analoghi da presentare al fine di ottenere il punteggio premiante sono 2 (due) complessivi, per ciascun operatore economico, indipendente dalla forma di partecipazione di cui all’art. 45 comma 2.

Richiamate le linee guida ANAC n. 2 recanti “*Offerta economicamente più vantaggiosa*”, si rappresenta che l’elemento di valutazione “*Lavori analoghi*” concorre esclusivamente all’apprezzamento dei contenuti e delle caratteristiche qualitative dell’offerta di ogni singolo partecipante. Ai fini dell’attribuzione del punteggio rilevano, altresì, aspetti quali: rispetto dei tempi di esecuzione, uso del personale in termini di uomini/giorno nonché attrezzature impiegate, così come indicato nella descrizione del criterio B.1 a pag. 53 del disciplinare di gara.

QUESTION 18:

Con la presente siamo a chiedere i seguenti allegati relativi al BIM non presenti nella documentazione di gara:

L’ALLEGATO 3.6 fa riferimento al seguente documento:

Allegato A (pag. 13)

L’ALLEGATO 4 – CSA fa riferimento ai seguenti documenti:

Linee guida “Suddivisione modelli disciplinari”, ADM2020-ADM-SUDVDSCPL-XX-PR-Z-G00001 (pag. 72)

Linee guida “HBIM: Rilievo e digitalizzazione per edifici di pregio – requisiti informativi per il patrimonio monumentale”, ADM2021-ADM-HBIMMODEL-XX-PR-Z-G00001 (pag. 72)

L’ALLEGATO 7 – BIMMS fa riferimento ai seguenti documenti:

Allegato D (pag. 22)

Allegato E – A (pag. 34)

Allegato A (pag. 50 - 51-52)

Allegato C (pag. 52)

Allegato B (pag.53)

Parere soprintendenza ed eventuale decreto di vincolo degli edifici vincolati.

RISPOSTA 19:

Nell’allegato 3.6 del disciplinare di gara si fa riferimento a pag. 13 ad un allegato A, da compilare a cura dell’operatore economico. A tal proposito si riportano le istruzioni per la compilazione del

documento “Offerta di gestione informativa”: *“In sede di offerta, l’OE compilerà il presente documento in tutte le sue parti senza modificarne la struttura, seguendo le indicazioni presenti in ciascun paragrafo. In **giallo** sono evidenziate le sezioni da compilare, in azzurro le istruzioni da eliminare al termine della compilazione.”*

Le linee guida ADM2020-ADM-SUDVDSCPL-XX-PR-Z-G00001, ADM2021-ADM-HBIMMODEL-XX-PR-Z-G00001, citate all’art. 4 – parte II – capo 1 del CSA, nonché gli allegati delle LINEE GUIDA Produzione Informativa BIM (BIMMS) sono disponibili al seguente link:

<https://www.dropbox.com/scl/fo/y0odjy81bmcp64vrdyw3/h?dl=0&rlkey=hhsjmcdj8fubd9hne8fv27fuf>

Il parere della Soprintendenza sul progetto costituisce l’allegato P3 del CSA. Si fornisce, inoltre, il richiesto decreto di vincolo al seguente link

<https://www.dropbox.com/scl/fo/y0odjy81bmcp64vrdyw3/h?dl=0&rlkey=hhsjmcdj8fubd9hne8fv27fuf>